















(provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento) nel momento in cui ha ritenuto di eccepire la prescrizione.

2. Col secondo motivo la Banca censura altresì la sentenza impugnata per aver il primo Giudice, dopo l'accertamento del saldo del c/c alla data del 31.12.2013, aggiunto poi "*e per l'effetto dispone che Intesa Sanpaolo S.p.A. provveda alla rettifica del conto corrente n. 3002/1 (poi divenuto n. 3002142) intestato alla stessa*", con ciò –a suo dire- andando *ultra petitem* non avendo l'appellata con la sua azione richiesto alcuna condanna della Banca alla rettifica del conto corrente, ma solo l'accertamento di nullità e conseguente rideterminazione del saldo.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

La rettifica del conto, all'esito dell'accertamento del saldo depurato dalle dichiarate nullità, costituisce la naturale conseguenza dell'accoglimento della domanda e del *decisum*, anche senza alcuna espressa disposizione in tal senso. Né l'averlo semplicemente specificato può ingenerare dubbio alcuno sulla natura di accertamento -e non di condanna- della sentenza in questione. In definitiva, quindi, l'appello si appalesa privo di fondamento e va respinto, con consequenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. n.115/2002.

Le spese del presente grado di giudizio poi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e parametri previsti dal vigente D.M. n.55/14, tenuto conto del valore del giudizio e dell'effettiva attività difensiva svolta.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1. respinge l'appello proposto da ..... s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.10631/2015, che conferma;





2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in €.9.000= per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 5.7.2017

Il Giudice estensore

Giuseppe Nuzzaci

Il Presidente

Alberto Massimo Vigorelli

